

1 luglio 2022

LA FISCALITÀ DEL TRUST: IMPOSTE DIRETTE

Il trust è uno strumento che ha vissuto e continua ad avere un **grande sviluppo**, grazie alla sua **flessibilità** ed **efficienza** nella **protezione e trasmissione dei patrimoni familiari**.

Si ricorda che il trust è un rapporto giuridico in base al quale un soggetto indipendente e professionale (trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente o settlor) per il vantaggio di uno o più beneficiari, con il controllo di un guardiano.

La vita del trust si sviluppa nelle seguenti fasi:

- **istituzione del trust** (che può avvenire per atto inter vivos o tramite testamento) ossia la definizione della struttura del trust: finalità perseguite, scelta della legge regolatrice, eventuale designazione dei beneficiari (di capitale e/o di reddito) e durata;
- **dotazione patrimoniale**, ossia l'attribuzione dei beni al trust dal disponente, mediante atti, inter vivos o mortis causa, che possono essere contestuali o successivi all'atto istitutivo;
- **gestione del trust**, fase durante la quale il trustee è tenuto ad amministrare i beni in trust ed impiegarli con le modalità e le forme individuate nell'atto istitutivo a vantaggio dei beneficiari e a rendere conto della propria attività;
- **devoluzione finale**, ossia il trasferimento dei beni dal trustee **ai beneficiari**, al termine del trust secondo quanto previsto nell'atto costitutivo.

Le diverse fasi che normalmente caratterizzano il trust sono fondamentali al fine di individuare i presupposti impositivi per l'applicazione delle imposte dirette e indirette. Tralasciamo le fasi iniziali (istituzione e dotazione) e la fase finale rilevanti ai fini delle imposte indirette (in particolare ai fini dell'imposta di successione e donazione) ci occupiamo, invece, dei profili fiscali che emergono nella **fase di gestione trust**, con riferimento a trust **residenti in Italia**.

In particolare, ai fini delle **imposte dirette**, con la Finanziaria 2007 il trust è stato riconosciuto quale **autonomo soggetto passivo d'imposta ai fini IRES**. La tassazione varia a seconda che il trust sia "opaco" o "trasparente".

In caso di **trust opaco** (e cioè senza beneficiari individuati) il reddito sconta l'imposizione, con **aliquota del 24%**, direttamente **in capo al trust**.

Nella determinazione del reddito si applicano le norme previste per gli enti commerciali o non commerciali a seconda della natura dell'attività posta in essere dallo stesso trust:

- se **trust non commerciale**, il reddito imponibile su cui applicare l'aliquota IRES si determina con le stesse **modalità previste per le persone fisiche**, sommando i redditi fondiari, di capitale, di impresa (eventualmente svolta in via non prevalente) e diversi, determinati distintamente per ogni categoria in base alle regole proprie. Restano **esclusi i redditi esenti** da imposta e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad **imposte sostitutive**, come le **rendite finanziarie** (26% e 12,5% per i titoli di Stato ed equiparati). Inoltre, il trust può esercitare l'opzione per i regimi del risparmio amministrato sui capital gain e risparmio gestito, con esclusione dei dividendi. Per quanto riguarda i **dividendi** (relativi sia a partecipazioni qualificate, sia non qualificate) distribuiti da società di capitali (soggette ad IRES), in base alle norme attualmente in vigore, questi concorrono a formare il reddito imponibile del trust nella **misura del 100%**;
- se **trust commerciale**, il reddito deve essere determinato secondo le **regole dettate per le società di capitali** (artt. 84-147 del Tuir). In particolare, il reddito del trust viene determinato come **reddito d'impresa**, ossia come differenza tra ricavi e costi di competenza di ciascun periodo d'imposta e non troveranno applicazione i regimi di imposizione sostitutiva sulle rendite finanziarie tipici delle persone fisiche e degli enti non commerciali.

La **tassazione dei redditi in capo al trust opaco esaurisce ogni altra pretesa tributaria** anche in sede di successiva **distribuzione ai beneficiari**.

La **natura commerciale o non commerciale** del trust va valutata **caso per caso** in base all'attività effettivamente svolta, in via esclusiva o prevalente e dipenderà anche dalla natura dei beni posseduti dal trust.

In caso di **trust trasparente** (ossia con beneficiari di reddito "individuati"), i redditi che non subiscono ritenuta alla fonte vengono **imputati per trasparenza agli stessi beneficiari**, in proporzione alla quota individuata. In tal caso, il reddito è qualificato come **reddito di capitale** e concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario **da assoggettare ad IRPEF** con aliquota progressiva.

Il beneficiario del reddito si considera "**individuato**" qualora abbia un **diritto certo e attuale** a pretendere la percezione del reddito prodotto dal trust, che deve essere conferito al beneficiario **in modo inequivoco** e adeguatamente documentato, anteriormente alla produzione del reddito stesso. In altre parole, il reddito deve essere **immediatamente riferibile ai beneficiari** e il **diritto** all'assegnazione del reddito deve **sussistere ab origine** in loro favore e, inoltre, la produzione e l'assegnazione al beneficiario devono avvenire nel medesimo periodo di imposta.

Ne deriva che **l'attribuzione di rendite** (anche periodiche) a favore dei beneficiari da parte del trustee **non dovrebbe configurare una fattispecie di trust trasparente**, non attribuendo ai beneficiari alcun diritto di automatica percezione dei redditi prodotti dai beni in trust.

Per completezza, segnaliamo che l'Agenzia delle entrate ha individuato un'altra tipologia di **trust** cd. "**misto**", con caratteristiche sia del trust opaco sia del trust trasparente (Risoluzione n. 81/E/2008) e si considera tale quando si prevede che parte del reddito del trust sia destinato ad **incremento del relativo fondo di dotazione e parte attribuita ai beneficiari**. In tale ipotesi:

- i redditi accantonati rimangono attribuiti al trust medesimo;
- i redditi attribuiti ai beneficiari concorrono alla base imponibile di questi ultimi, solo se titolari del diritto alla percezione dei redditi prodotti dalla gestione del trust (diritto certo e attuale);
- la successiva distribuzione ai beneficiari non è tassata.

A CHI INTERESSA

A chiunque voglia proteggere il patrimonio in favore delle future generazioni: il trust rappresenta una valida soluzione per proteggere e trasmettere il patrimonio familiare.